

TITOLO I

Principi generali e attività dell'Università

Articolo 1 - Natura e fini

1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica che ha come fini lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze.
 2. L'Università promuove e organizza la ricerca, provvede alla formazione culturale e alla preparazione professionale degli studenti, cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento e concorre allo sviluppo complessivo della società.
 3. Opera come un sistema complesso e integrato, che assicura l'unitarietà della cultura. Al suo funzionamento concorrono i docenti, gli studenti e il personale tecnico-amministrativo.
 4. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita con esclusione di qualsiasi fine di lucro. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.
 5. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre Università, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche o private.
1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica autonoma che ha come fini la produzione e la trasmissione della conoscenza, lo sviluppo culturale e il progresso civile della società.
 2. L'Università promuove, organizza e sostiene la ricerca, provvede alla formazione intellettuale e alla preparazione professionale degli studenti e cura la formazione di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca ed all'insegnamento.
 3. IDEM
 4. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita nel rispetto dei propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente. Per i fini di cui sopra può partecipare a società di diritto privato nel rispetto dei principi generali di cui all'art. XXX, e comunque ha l'obbligo di utilizzare per i medesimi fini eventuali profitti derivanti dalle proprie attività.
 5. IDEM

Articolo 2 - Valori fondamentali

1. L'Università recepisce pienamente i valori della dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Costituzione della Repubblica Italiana e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
2. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e assicura la pubblicità a tutti gli atti conseguenti.
3. Promuove azioni che favoriscano il superamento di ogni tipo di discriminazione.
4. Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
5. Promuove le condizioni che rendano effettivo il diritto allo studio.
6. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
7. Imposta le proprie attività sui criteri di efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia degli organismi decentrati, della programmazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

1. L'Università recepisce pienamente i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
2. Considera la pari dignità delle persone valore fondante dell'Ateneo. Conseguentemente si impegna a favorire il superamento di ogni tipo di discriminazione nei rapporti fra l'istituzione e coloro che in essa operano o ad essa si rivolgono.
3. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantisce la partecipazione più ampia e la trasparenza dei processi decisionali e pubblica integralmente e tempestivamente tutti gli atti degli organi, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.
4. Vigila affinché tutte le decisioni riguardanti la programmazione, la gestione e l'amministrazione dell'Ateneo e delle sue strutture siano frutto di comportamenti individuali e collettivi integri ed obiettivi. A tale scopo si dota di un codice contenente norme volte a garantire i predetti principi e in particolare a prevenire e risolvere le situazioni di conflitto di interessi.

ABROGATO

5. Nei confronti delle persone disabili l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
6. IDEM
7. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture. Un apposito regolamento contiene norme volte a prevenire nelle strutture dell'Ateneo e a sanzionare comportamenti ed azioni contrastanti coi principi di cui sopra, disciplinando altresì a tal fine l'istituzione di un Garante.
8. IDEM

Articolo 3 - Attività istituzionali

1. Sono attività istituzionali dell'Università la didattica e la ricerca, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di didattica e di ricerca dei singoli docenti, dei diritti degli studenti.
 2. L'Università si impegna ad assicurare le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali garantendone un'equa ripartizione. In particolare provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca.
 3. Assicura l'efficacia del processo formativo promuovendo uno stretto legame tra l'attività di ricerca e l'insegnamento e garantendo il coordinamento delle attività didattiche.
1. IDEM
 2. L'Università si impegna ad assicurare ai singoli docenti-ricercatori ed alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio le risorse necessarie all'espletamento delle attività istituzionali, garantendone un'equa ripartizione. Provvede all'organizzazione di poli didattici, di aree di studio, di biblioteche, di laboratori, di centri di calcolo, di centri di servizi tecnico-scientifici, di musei e di quant'altro sia necessario all'attività didattica e di ricerca.
 3. IDEM
 4. Sostiene l'avviamento alla ricerca attraverso l'istituzione di borse di studio e assegni di ricerca post dottorato. Tuttavia la durata complessiva, anche non continuativa, della fruizione di tali borse ed assegni da parte di un singolo soggetto non può superare quarantotto mesi.
 5. Privilegia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, ed avverso il perdurare di rapporti di lavoro precari. Di questi ultimi un apposito regolamento d'Ateneo norma le procedure di instaurazione e le durate massime, in ogni caso non superiori cumulativamente ad un anno, fatti eventualmente salvi i lavori stagionali.